

ATLANTE DELLO STATO SOCIALE ITALIANO

Diritti e prestazioni nella legislazione nazionale



Le prestazioni familiari | Documento 7 di 8

Febbraio 2019

Documento a cura di Giuseppe Foresti



LE PRESTAZIONI FAMILIARI

Gli assegni familiari furono istituiti negli anni trenta a livello contrattuale con l'intento di recuperare quote di salario a seguito della riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 40 ore. Furono poi estesi, come prestazione previdenziale, a tutti i lavoratori con [Regio decreto legge 1048 del 17 giugno 1937](#)¹ per i figli a carico in favore dei capo famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi.

In seguito l'assegno verrà riconosciuto anche per il coniuge a carico e in casi particolari per altri familiari. Nel 1940 viene istituita la [Cassa Unica per gli assegni familiari](#)² gestita dall'INPS. Viene in seguito redatto un Testo unico con [DPR 797 del 30 maggio 1955](#)³ che detta normative rimaste in vigore per molti anni, fino sostanzialmente all'introduzione della normativa ora vigente, nonostante la molteplicità di disposizioni successive di adeguamento. Dunque si tratta di prestazioni previdenziali derivanti dalla contribuzione a fronte del settore pubblico dove le "quote aggiuntive" sono a carico dell'ente datore di lavoro.

Proposte di modifica della struttura degli assegni familiari sono state avanzate dalla Commissione povertà presieduta da Ermanno Gorrieri⁴. Si arriva così, con il ministro del lavoro Formica⁵, all'assegno per il nucleo familiare come prestazione unica per la famiglia in base alla numerosità della famiglia, alla sua tipologia ed al reddito complessivo del nucleo, ma la prestazione continua ad essere di tipo previdenziale per i lavoratori dipendenti ed i pensionati da lavoro dipendente.

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno al nucleo familiare (ANF), introdotto dal 1988 (art. 2 [D.L. 69/1988](#)), considera la famiglia nel suo nucleo complessivo, comprendente coniuge e figli. Si tratta di una prestazione assicurativa per lavoratori dipendenti gestita dall'INPS. Dal 1998 spetta anche agli iscritti alla Gestione separata. Salvo alcuni casi di pagamento diretto da parte dell'INPS l'assegno viene corrisposto dal datore di lavoro. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, i pensionati da lavoro dipendente, i titolari di prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, ecc.). Le tabelle di corresponsione determinano l'importo dell'assegno in base a scaglioni di reddito. L'importo varia anche in relazione al tipo di composizione del nucleo (le tabelle che configurano le diverse tipologie di nucleo familiare sono ben 11): con

¹ Regio Decreto-Legge 17 giugno 1937, n. 1048, Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera (GU n.160 del 13-7-1937).

² Legge 6 agosto 1940, n. 1278, Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici (GU n.221 del 20-9-1940).

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari. (GU n.206 del 7-9-1955 - Suppl. Ordinario).

⁴ La prima Commissione di Indagine sui temi della povertà (1984/85) è stata costituita ufficialmente con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 gennaio 1984 ed è stata affidata alla presidenza di Ermanno Gorrieri, che, con un successivo rinnovo nel 1988, ha continuato a guidarla fino al 1990.

⁵ Rino Formica fu ministro del Lavoro nel primo governo Gorla e nel secondo De Mita (X Legislatura), complessivamente dal luglio 1987 al luglio 1989. Per saperne di più sull'attività svolta: [governo Gorla](#), [governo De Mita](#).

coniuge e figli minori o maggiorenni inabili ed anche con variabili particolari (fratelli, sorelle e nipoti), monoparentale, con la presenza di una persona inabile a proficuo lavoro.

Il reddito familiare di riferimento è quello dell'anno precedente e vale da luglio dell'anno successivo a giugno del secondo anno successivo (es. reddito 2017 = assegno al nucleo luglio 2018 / giugno 2019). Si tratta di redditi Irpef o anche esenti se superiori a € 1032,91. Il 70% del reddito deve essere da lavoro dipendente, in caso contrario non c'è diritto all'ANF.

Inutile dire che le norme e le condizioni particolari sono innumerevoli.

Per rendere l'idea (senza consultare una tabella in formato Excel che varia per ogni circa 100 euro di reddito e per tipologia di famiglia, non è possibile individuare l'importo spettante) della consistenza delle somme spettanti si veda il seguente riquadro.

Famiglia con due genitori e figli

Reddito 2017	Componenti 3	Componenti 4	Componenti 5
15.000 €	134,40	254,00	371,17
30.000 €	47,63	114,25	247,54
45.000 €	42,25	72,31	157,58

Famiglia con due genitori e figli con la presenza di una persona inabile

Reddito 2017	Componenti 3	Componenti 4	Componenti 5
15.000 €	168,33	326,67	470,00
30.000 €	153,83	301,44	441,84
45.000 €	98,36	208,45	334,15

ASSEGNI FAMILIARI

Esiste ancora un residuo dei vecchi assegni familiari, non sostituiti dall'assegno al nucleo familiare. Spetta ai coltivatori diretti ed ai pensionati delle categorie di lavoro autonomo (quote di maggiorazione della pensione). Si tratta di 10,21 euro mensili (19.760 lire). Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) non è previsto il diritto a trattamenti di famiglia.

ASSEGNO DEI COMUNI CON TRE FIGLI MINORI

Esiste un assegno al nucleo familiare di tipo assistenziale per famiglie con tre figli minori, pagato dai comuni ma erogato dall'INPS in presenza di un ISEE di € 8.650,11.

L'importo 2018 è pari a € 142,85 mensili. È poi stato introdotto un bonus di 500 euro per il quarto figlio minore.

COSTI/CONTRIBUTI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Pagamenti 2017 (milioni euro)		Introiti 2017 (milioni di euro)	
Lavoratori dipendenti	4.411	Contributi incassati	6.801
Disoccupati	326		
Pensionati	682		
Lavor. Dipendenti (Anf anticipati ditta)	2016: 2.829.015	2017*: 2.822.346	
Parasubordinati	2016: 28.108	2017: 20.965	
Lav. Domestici	2016: 172.918	2017: 150.387	

Fonte rapporto INPS 2018; 2017*: dato provvisorio



Sono aperte da tempo molte discussioni sulle esigenze di una revisione anche radicale di questo impianto normativo. In effetti la misura pur ben congegnata (ma resa sempre più complessa dalle modifiche intervenute nel tempo anche se migliorata) è di difficile comprensione. In sostanza si potrebbe dire che la misura è interessante in presenza di redditi bassi e con un certo numero di componenti del nucleo.

È evidente **l'esclusione di tutte le forme di lavoro che non siano da lavoro dipendente** ed ancor di più l'esclusione delle famiglie anche numerose fuori dal novero dei rapporti di lavoro dipendente o in presenza di redditi misti quando è superata la soglia del 30% di reddito non da lavoro dipendente. Ma nel dettaglio le incongruenze sono anche più numerose.

Vi sono proposte di legge che vorrebbero estendere la misura all'universo intero delle famiglie, e semplificarla. Resta però l'ostacolo della fiscalizzazione delle risorse o comunque del reperimento delle risorse necessarie per trasformarla in una prestazione assistenziale.

Vi sono anche ipotesi di concentrare l'assegno in una misura unica comprendente anche le detrazioni fiscali, ma il problema degli incapienti richiederebbe in ogni caso una erogazione monetaria.

Certo è che, se si volesse adottare una terapia d'urto rispetto al tema della natalità, i passi da fare dovrebbero essere di gran lunga prioritari rispetto ad altre proposte all'ordine del giorno del governo. In questo senso una legge quadro per la famiglia potrebbe coinvolgere tutto il tema delle prestazioni connesse alla natalità ed alla prima infanzia: la proliferazione di misure temporanee e sperimentali, pur interessanti, deve essere superata in una visione molto più complessiva.

